



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI
DIPARTIMENTO REGIONALE DEGLI INTERVENTI PER LA PESCA

L'ASSESSORE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana ed, in particolare, l'art. 14;
- VISTA** il D.P.Reg. 12 novembre 1975, n. 913, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di pesca marittima, in forza del quale la Regione esercita le attribuzioni dell'ex Ministero della Marina Mercantile in materia di pesca nel mare territoriale;
- VISTA** la L. 14 luglio 1965, n. 963 e s.m.i., concernente la disciplina della pesca marittima, nonché il relativo D.P.R. 02/10/1968, n. 1639 e s.m.i., con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della stessa legge;
- VISTO** il Reg. CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo;
- VISTE** le basi scientifiche dei piani di gestione per le unità autorizzate al sistema di pesca a strascico iscritte nei compartimenti marittimi della Regione Siciliana, inclusi nelle GSA 10, 16 e 19, predisposti ai sensi dell'art. 19 del citato Reg. CE n. 1967/2006;
- VISTI** i piani di gestione, articolati per GSA, inerenti la flotta a strascico, adottati a livello nazionale da ultimo con decreto direttoriale del 20 maggio 2011, che prevedono riduzioni graduali dello sforzo di pesca in linea con gli obiettivi fissati nel piano di adeguamento della flotta di cui, da ultimo, al decreto direttoriale del 19 maggio 2011;
- VISTO** il decreto 28 giugno 2012 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, recante le modalità di attuazione per l'anno 2012 delle interruzioni temporanee della pesca, riguardanti le unità per le quali la licenza autorizza al sistema di pesca a strascico e/o volante, ad esclusione di quelle abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti, emanato al fine di garantire un migliore equilibrio tra le risorse biologiche e l'attività di prelievo;
- CONSIDERATO** che il comma 4 dell'art. 2 del citato decreto 28 giugno 2012 statuisce che per le unità da pesca in discussione, iscritte nei compartimenti marittimi della Regione Siciliana, l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca ha durata di almeno trenta giorni consecutivi, nel rispetto dei periodi dei citati piani di gestione, e come la decorrenza della stessa interruzione debba esser disposta con provvedimento regionale;
- CONSIDERATO** di dover dare attuazione ad ogni altra disposizione contenuta nel predetto D.M. 28 giugno 2012;
- SENTITA** la Commissione Consultiva Regionale della Pesca, di cui all'art. 30 della L.R. 24 novembre 2011, n. 25, nella seduta del giorno 10 luglio 2012, che ha indicato a maggioranza la volontà di uniformare la decorrenza dell'interruzione temporanea obbligatoria della pesca nella Regione Siciliana al disposto di cui al comma 3 dell'art. 2 del citato D.M. 28 giugno 2012, fatta eccezione per le unità alturiere per le quali è stato evidenziato come l'attività di prelievo è svolta in aperta concorrenza con altre unità battenti bandiera di Paesi extracomunitari rivieraschi e, quindi, l'interruzione temporanea in discussione determina effetti ben più limitati sulla tutela delle risorse biologiche;
- VISTE** le considerazioni assessoriali espresse con rescritti alle note dipartimentali prot. 1385 del 13/07/2012 e prot. 1445 del 25/07/2012, per le quali è stato disposto che il periodo in discussione, fermo restando la durata di trenta giorni consecutivi, avesse "inizio decorrente nell'arco temporale compreso tra il giorno 03/08/2012 ed il giorno 02/10/2012" per tutte le unità per le quali la licenza autorizza al sistema strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti marittimi della Regione Siciliana;
- RITENUTO** per quanto precede, necessario determinare con apposito provvedimento la durata e la decorrenza dell'interruzione temporanea obbligatoria della pesca, di cui al comma 4 dell'art. 2 del D.M. 28 giugno 2012, per la Regione Siciliana;

DECRETA

- Art. 1** Fermo restando quant'altro disposto dal decreto 28 giugno 2012 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, si dispone che per le navi da pesca di cui al comma 1 dell'art. 1 dello stesso decreto ministeriale, iscritte nei compartimenti marittimi della Regione Siciliana, l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca per trenta giorni consecutivi abbia inizio nell'arco temporale compreso tra il 3 agosto 2012 ed il 2 ottobre 2012.
- Art. 2** Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito telematico del Dipartimento regionale degli Interventi per la Pesca, assumendo valore legale dal momento del suo inserimento nello stesso sito ai sensi del comma 3 dell'art. 12 della L.R. 05/04/2011, n. 5.

Palermo, li 27 luglio 2012

L'ASSESSORE
(Francesco Aiello)
(firmato)